



Riunione del 25 Settembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 06**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente - Estensore
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

03.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- MANCINI ROSA, PLESCIA FEDERICO, SORRESSA ADELE, DE BARTOLOMEO ROSSANA, SALVATORE MANUELA, DE SANTIS ANNA, CAMPOFREDANO SILVIA- MATTICOLI AURORA, BERNAVA MARTINA, VINACOLO VALERIA, CASALE PIETRO, DE SANCTIS LUCIA- FALASCA CHIARA- DI GIORGIO FRANCESCA- ALFIERI VICENZO

Con relazione *ex art. 72* Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

MANCINI ROSA, PLESCIA FEDERICO, SORRESSA ADELE, DE BARTOLOMEO ROSSANA, SALVATORE MANUELA, DE SANTIS ANNA, CAMPOFREDANO SILVIA: "Per aver, in concorso tra di loro e con altri tesserati, in violazione dei principi di lealtà correttezza, *ex Artt. 16* Statuto FIPAV e *19 R.A.T.*, veicolato ovvero condiviso in più occasioni, attraverso il social network Facebook, frasi gravemente offensive e denigratorie nei confronti del sodalizio Nuova Pallavolo Campobasso e dei suoi tesserati, ledendone il decoro e l'onorabilità, accusandoli di comportamenti sleali ed antisportivi così da ottenere inammissibili favoritismi da parte di componenti ed Organi Federali, a loro volta accusati di essere venuti meno ai rispettivi doveri istituzionali". Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, C, D, F dell'Art. 49 Reg. Giur.

- MATTICOLI AURORA, BERNAVA MARTINA, VINACOLO VALERIA, CASALE PIETRO, DE SANCTIS LUCIA: "Per aver, in concorso tra di loro e con altri tesserati, in violazione dei principi di lealtà correttezza, *ex Artt. 16* Statuto FIPAV e *19 R.A.T.*, condiviso, attraverso il social network Facebook, frasi gravemente offensive e denigratorie nei confronti del sodalizio Nuova Pallavolo Campobasso e dei suoi tesserati, ledendone il decoro e l'onorabilità, accusandoli di comportamenti sleali ed antisportivi. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, C, D, F dell'Art. 49 Reg. Giur.



- **FALASCA CHIARA, DI GIORGIO FRANCESCA:** "Per aver, in concorso tra di loro e con altri tesserati, in violazione dei principi di lealtà correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., condiviso in più occasioni, attraverso il social network Facebook, frasi gravemente offensive e denigratorie nei confronti del sodalizio Nuova Pallavolo Campobasso e dei suoi tesserati, ledendone il decoro e l'onorabilità, accusandoli di comportamenti sleali ed antisportivi così da ottenere inammissibili favoritismi". Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, C, D, F dell'Art. 49 Reg. Giur.

- **ALFIERI VICENZO:** "Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., postato sul social network Facebook un commento denigratorio nei confronti della classe arbitrale accusata di comportamenti particolaristici in violazione dei propri doveri istituzionali". Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, D, F, dell'art. 49 Reg. Giur.

La Commissione Giudicante Nazionale

- deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione degli incolpati all'udienza del 25 settembre 2013 alla quale sono comparsi:

l'Av.v Mario Valente per i tesserati Casale, Campofredano, Mancini, Salvatore, De Santis, Sorressa, De Bartolomeo e Alfieri;

l'Avv. Sonia De Toma per i tesserati Bernava, Matticoli e Falasca

la Procura Federale in persona del sostituto Avv. Militerni.

- letti gli atti ed esaminati i documenti;

- udita la relazione della Procura Federale che si concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni:

Sospensione da ogni attività federale per mesi tre per i tesserati Mancini Rosa, Plescia Federica, Sorressa Adele, De Bartolomeo Rossana, Salvatore Manuela e De Santis Anna;

Sospensione da ogni attività federale per quarantacinque giorni per i tesserati Falasca Chiara, Di Giorgio Francesca e Campofredano Silvia;

Sospensione da ogni attività federale per ventuno giorni per i tesserati Matticoli Aurora, Bernava Martina, Vinacolo Valeria, Casale Pietro e Alfieri Vincenzo.

Sospensione da ogni attività federale per giorni dieci per la tesserata De Sanctis Lucia;

- udite le difese dei difensori presenti i quali, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano per i propri assistiti il non luogo a sanzione o, in subordine, il trattamento sanzionatorio meno afflittivo;

- preso atto dell'incompletezza della documentazione trasmessa dalla segreteria della Commissione ai legali Valente e De Toma che precedentemente avevano richiesto copia degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 22, comma 3 R.G.;



- disposta pertanto la consegna a mani dei procuratori di copia degli atti del procedimento consistenti negli screenshots delle pagine Facebook oggetto del presente procedimento;
- preso atto della rinuncia degli stessi di un termine a difesa per esaminare detta documentazione;
- verificata la regolarità delle comunicazioni di avvio delle indagini e di instaurazione del giudizio nei confronti della tesserata Roma Mancini in quanto effettuate all'indirizzo risultante dalla scheda anagrafica;
- trattenuta quindi la causa in decisione

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 27/5/2013 con cui il Presidente della ASD Nuova Pallavolo Campobasso denunciava alla Procura Federale il comportamento di numerosi tesserati, ritenuto contrario ai principi di etica sportiva, chiedendo l'adozione delle iniziative di competenza.

La Procura avviava le necessarie indagini all'esito delle quale appurava che in data 28/4/2013 si era svolta la Finale Regionale U16/F tra le compagini della Nuova Pallavolo Campobasso e del Termoli Pallavolo, con la vittoria sul campo della seconda e che a seguito di reclamo avverso l'omologa della gara proposto dalla Nuova Pallavolo Campobasso, il G.U.R. FIPAV Molise disponeva la ripetizione dell'incontro che vedeva prevalere il sodalizio già reclamante.

La legittima iniziativa della Nuova Pallavolo Campobasso e la conseguente decisione del G.U.R., determinava la scomposta reazione di numerosi tesserati, per lo più con la ASD Termoli Pallavolo, che utilizzando il Social Network Facebook veicolavano o condividevano frasi gravemente offensive e denigratorie nei confronti della ASD Nuova Pallavolo Campobasso e dei suoi tesserati nonché nei confronti di Organi e componenti Federali, accusati a vario titolo di aver tenuto comportamenti contrari ai loro doveri istituzionali.

Interpellati dalla Procura gli incolpati, per lo più, professavano la loro estraneità ai fatti contestati, negando il loro coinvolgimento con la sola eccezione della tesserata Lucia De Sanctis che ammetteva, seppure in via possibilistica, di aver condiviso qualche post, offrendo le proprie scuse.

Alle indagini seguiva quindi il deferimento a questa commissione che, esaminati gli atti trasmessi dalla Procura ha potuto constatare che dagli screenshot delle pagine del social Network presenti in atti emerge, documentalmente, come gli odierni incolpati si siano resi responsabili degli illeciti disciplinari loro ascritti.

Ed infatti, nello specifico, emerge che all'indomani della sopra ricordata decisione del G.U.R. Molise la tesserata Rosa Mancini postava il commento "*luride merde anti-sportivi*", con evidente riferimento alla Nuova Pallavolo Campobasso. Tale commento suscitava la approvazione ("mi piace") dei tesserati Matticoli Aurora, Bernava Martina, Falasca Chiara, Vinacolo Valeria, Di Giorgio Francesca, Casale Pietro, Plescia Federico, Campofredano Silvia e De Sanctis Lucia.



Il tesserato Plescia Federico aggiungeva il seguente ulteriore commento *"le merde restano merde"*.

Anche la tesserata Sorressa Adele rilasciava un post sul proprio profilo Facebook che, con evidente riferimento alla Nuova Pallavolo Campobasso, parla di realtà sportive macchiate da *"raccomandazioni, leccagini, giro di soldi un pò uno schifo"*.

Il commento sull'antisportività veniva condiviso da De Bartolomeo Rossana, Falasca Chiara, Salvatore Manuela, Di Giorgio Francesca ed da altri non tesserati. De Bartolomeo Rossana poi in altro post mostrava di condividere l'offesa esplicitata da Musolo Mariachiara, non tesserata FIPAV, *"ste cambuasciane di merda, ma che vonno"*.

Ancora Mancini Rosa postava una frase offensiva *"siete la vergogna della Pallavolo"*, subito fatta propria da Falasca Chiara, Sorressa Adele, Salvatore Manuela e altri non individuati, e commentata da Plescia Federico, che offendeva l'allenatore della Nuova Pallavolo Campobasso *"che si sarà accorta di essere una merda"*, da Salvatore Manuela *"siete la vergogna dell'Italia intera"*, con nuovo post di Mancini Rosa *"non abbiamo bisogno di fare ricorsi o comprare gli arbitri..... la mafia campobassana"*.

Ancora De Bartolomeo Rossana postava sul suo profilo, all'indomani della ripetizione della gara, un commento accusando gli avversari di aver pagato prima il G.U.R. e poi gli arbitri.

Salvatore Manuela postava sul suo profilo un commento offensivo *"vi dovete vergognare lupi di merda"*, approvato da Falasca Chiara, Mancini Rosa, De Santis Anna e altri non individuati e commentato dalla stessa De Santis Anna *"allo schifo non c'è mai fine"*.

Negli altri screenshot, si distingue l'attivismo di Mancini Rosa, Salvatore Manuela, Sorressa Adele, De Santis Anna, Campofredano Silvia, tutte concordi nell'accusare gli arbitri di parzialità ed anzi di essere genericamente corrotti.

L'accusa di parzialità nei comportamenti arbitrali a scapito della regolarità delle manifestazioni sportive veniva, infine, ribadita da Alfieri Vincenzo.

Appare pertanto documentalmente provato l'intento offensivo e denigratorio, in violazione dei principi di etica sportiva, di tutti gli incolpati, che chi più chi meno, hanno concorso, postando commenti sprezzanti ovvero condividendone il contenuto, a denigrare l'immagine e l'onorabilità del sodalizio Nuova Pallavolo Campobasso e dei suoi tesserati nonché di Organi federali accusati di comportamenti particolaristici ed in violazione dei rispettivi doveri istituzionali.

In tale opera, che non può ridursi a mera goliardia, hanno principalmente concorso i tesserati Mancini Rosa, Plescia Federica, Sorressa Adele, De Bartolomeo Rossana, Salvatore Manuela e De Santis Anna, tutte autrici di post ingiuriosi nei confronti della Nuova Pallavolo Campobasso e calunniosi nei confronti dei componenti federali e che hanno platealmente, anche, condiviso ed apprezzato l'una con l'altra i rispettivi post.



I tesserati Falasca Chiara e Di Giorgio Francesca hanno ripetutamente condiviso gli illeciti commenti sopra riportati mentre altri tesserati, Matticoli Aurora, Bernava Martina, Vinacolo Valeria, Casale Pietro e De Sanctis Lucia lo hanno fatto in sola occasione, a quanto è stato possibile accertare.

Infine, un solo commento denigratorio è stato postato tanto da Alfieri Vincenzo quanto da Campofredano Silvia che in una occasione ha, anche, condiviso un post offensivo di Rosa Mancini.

Per quanto sopra, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti loro rispettivamente ascritti e in considerazione del grado di partecipazione e di offensività delle condotte ascritte a ciascun singolo tesserato, nonché tenuto conto della giovane età di alcune delle deferite, la Commissione Giudicante Nazionale ritiene doversi applicare le sanzioni che si commisurano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

applica ai tesserati:

Mancini Rosa, Plescia Federica, Sorressa Adele, De Bartolomeo Rossana, Salvatore Manuela e De Santis Anna la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno (1);

Falasca Chiara, Di Giorgio Francesca e Campofredano Silvia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni venti (20);

Matticoli Aurora, Bernava Martina, Vinacolo Valeria, Casale Pietro e Alfieri Vincenzo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni dieci (10);

De Sanctis Lucia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni sette (7).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 7 Ottobre 2013